

## **TI\_GERICHTE 11.2008.125 vom 23. März 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-03-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2008.125](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2008.125)

FR: TI\_GERICHTE 11.2008.125 du 23 mars 2009

IT: TI\_GERICHTE 11.2008.125 del 23 marzo 2009

### **Regeste**

Appello stralciato dai ruoli per mancato pagamento dell'anticipo

### **Volltext**

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.2009 11.2008.125

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.2009 11.2008.125

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.03.2009 11.2008.125

Appello stralciato dai ruoli per mancato pagamento dell'anticipo

Incarto n. 11.2008.125 Lugano 23 marzo 2009 /sc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo segretario: Annovazzi, vicecancelliere sedente per statuire nella causa OA.2002.456 (contestazione di delibera assembleare e azione di accertamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 luglio 2002 dall' AP 1 contro Comunione dei comproprietari del Condominio AO 1, (rappresentata dalla \_\_\_\_\_, e patrocinata dall'avv. PA 1 ); premesso che il 23 luglio 2002 AP 1, titolare della proprietà per piani n. 6763, pari a 86 / 1000 della particella n. 397 RFD di \_\_\_\_\_, e di 4 / 14 della proprietà per piani n. 6766, pari a 14 / 1000 della medesima particella (“Condominio AO 1”), ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento delle risoluzioni assembleari n. 2, 5 e 6 approvate dall'assemblea ordinaria dei comproprietari del 21 maggio 2002 , oltre all'accertamento che egli non è tenuto a versare i contributi condominiali dal 1999 al 2002 né quelli successivi fino al momento in cui il suo appartamento rimarrà inabitabile; rilevato che con sentenza del 7 febbraio 2008 il Pretore ha respinto la petizione “in ordine per quanto concerne l'azione di accertamento e nel merito per quanto riguarda l'azione di annullamento delle decisioni dell'assemblea condominiale del 21 maggio 2002”, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3500.– e le spese a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 6000.– per ripetibili, e respingendo la domanda di assistenza giudiziaria; preso atto che con appello ( Rekurs ) del 3 marzo 2008 AP 1 chiede “che la sentenza venga annullata e rinviata a nuovo giudizio dell'istanza inferiore e che la petizione 22 luglio 2002 venga accolta”, come pure che “al ricorrente venga concesso il gratuito patrocinio in base all'art. 64 cpv. 2 BGG e che nonostante l'art. 54 cpv. 1 BGG il processo venga svolto in lingua tedesca” ; rammentato che con decreto del 25 aprile 2008 questa Camera ha tolto l'appello dai ruoli per mancato pagamento dell'anticipo (inc. 11.2008.30); ricordato che tale decreto è stato annullato dal Tribunale federale il 1° settembre 2008 in esito a un ricorso introdotto da AP 1 (sentenza 5A\_370/2008); posto che con decisione del 14 ottobre 2008 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 e che un ricorso presentato da quest'ultimo contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale

con sentenza del 15 dicembre 2008 (sentenza 5A\_767/2008); osservato che con ordinanza del 19 dicembre 2008 l'appellante è stato invitato così a depositare entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 1800.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC); accertato che, avendo l'appellante disposto di trattenere la corrispondenza in fermo posta, l'ordinanza è pervenuta al destinatario il 29 gennaio 2009 (ricevuta postale agli atti); ritenuto che, si tenesse pur conto di tale giacenza, ignota a questa Camera (sugli effetti: cfr. RtiD II-2008 pag. 617 consid. 5), il termine assegnato è scaduto il 13 febbraio 2009; appurato che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento di sorta, né l'interessato ha postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC), il quale è del resto “ non prorogabile ” per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC); ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame; considerato che la tassa di giustizia e le spese dello stralcio andrebbero a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC), ma che nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, il quale riuscirebbe del resto infruttuoso e comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale ; stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili; richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG, decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili 3. Intimazione a ; . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.